

# CIRCOLO ESPERANTISTA MILANESE

## S T A T U T O

(Approvato dall'assemblea del 20 aprile 2001)

### SCOPI DEL CIRCOLO

**Art. 1°** Il Circolo Esperantista Milanese (Milana Esperanto-Klubo), costituitosi nel dicembre 1906 come “Milana Grupo por Esperanto” e modificatosi nell'attuale denominazione nel 1913, ha sede in Milano e aderisce alla Federazione Esperantista Italiana (F.E.I.), Ente Morale riconosciuto con D.P.R. n° 1720 del 28 giugno 1956.

Esso è una libera associazione culturale senza fini di lucro.

**Art. 2°** Lo scopo del Circolo è di riunire tutti i cultori ed i simpatizzanti della lingua internazionale Esperanto, di favorire il suo apprendimento, la sua divulgazione ed il suo utilizzo con ogni mezzo possibile (corsi, convegni, conferenze ed iniziative varie). Per l'attuazione delle sue finalità il Circolo può collaborare con altre organizzazioni.

**Art. 3°** Il Circolo, come tale, rispetta ogni ideologia politica o religiosa e ne rimane completamente estraneo; assicura la partecipazione democratica dei propri associati alla vita associativa e alla formazione dei propri organi direttivi.

### DEGLI ASSOCIATI

**Art. 4°** Possono essere ammessi come associati del Circolo, salvo il parere contrario del Consiglio Direttivo, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche o associazioni, che ne accettano lo statuto. Sono previste le pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. Le prestazioni degli associati nelle attività del Circolo e le cariche associative sono volontarie, gratuite e senza fini di lucro. Possono eventualmente essere rimborsate, se preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, le sole spese sostenute per l'espletamento di determinati incarichi affidati, inerenti l'attività associativa.

**Art. 5°** Gli associati si distinguono in onorari ed effettivi.

Gli **Associati Onorari** sono nominati dall'assemblea, per speciali benemeritenze. Tutti gli **Associati Effettivi** sono anche associati alla Federazione Esperantista Italiana e, tramite questa, collettivamente alla Associazione Esperantista Universale (U.E.A.).

Gli **associati effettivi** si distinguono in:

- a) **ordinari**: coloro che versano la quota di base annuale (Art. 17)
- b) **sostenitori**: coloro che versano annualmente tre volte la quota di base
- c) **garanti**: coloro che versano annualmente dieci volte la quota di base
- d) **giovani**: di età inferiore ai 30 (trenta) anni. Per coloro che nell'anno sociale non compiono i 25 anni la quota sociale è pari alla metà della quota di base, poi diventa intera
- e) **familiari**: conviventi con un associato che versa almeno la quota ordinaria. La loro quota è pari alla metà di quella di base, in quanto non ricevono bollettini od altro materiale informativo.

**Art. 6°** L'associato, nel rispetto dei relativi regolamenti, ha il diritto di frequentare la sede, di usufruire della biblioteca, di partecipare a manifestazioni, conferenze, convegni ecc. e di avvalersi di tutte quelle agevolazioni e dei servizi che il Circolo può offrire.

**Art. 7°** L'associato che alla data dell'assemblea ha compiuto i 16 (sedici) anni ed è in regola con la quota, ha diritto al voto. È anche eleggibile se è associato da almeno tre anni consecutivi, compreso quello in corso.

**Art. 8°** La condizione di associato termina per dimissione volontaria, per morosità o per deliberazione del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica della prima assemblea, alla quale l'associato in questione può partecipare con diritto al contraddittorio.

### DELLE CARICHE SOCIALI

**Art. 9°** Il Circolo è diretto ed amministrato dal **Consiglio Direttivo**, eletto a scrutinio segreto dagli associati convocati in assemblea, la quale nomina pure il **Collegio dei Revisori**. Fra i candidati che nelle elezioni avessero conseguito un eguale numero di voti si procederà per ballottaggio, se necessario.

**Art. 10°** Il **Consiglio Direttivo** dura in carica due anni ed è composto da 5 o 7 o 9 membri. Il numero viene fissato dall'assemblea, ed eventuali variazioni dello stesso entreranno in vigore in occasione della prima successiva assemblea che prevede l'elezione del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

**Art. 11°** Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- a) un **Presidente**, che rappresenta il Circolo e ne firma gli atti,
- b) un **Vice-Presidente**, che sostituisce il presidente in caso di necessità,
- c) un **Segretario**, che cura la parte amministrativa, la redazione dei verbali, i rapporti con gli associati, ecc.,

- d) un **Cassiere**, che amministra il patrimonio sociale e cura la parte finanziaria e contabile,
- e) uno o più **Consiglieri** ai quali possono essere affidati incarichi o funzioni particolari.

**Art. 12°)** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti: quello del presidente, a parità di voti, determina la maggioranza.

**Art. 13°)** Con delibera motivata, il Consiglio Direttivo può escludere o allontanare dall'Associazione chi agisce o si comporta in modo indegno o non compatibile con i fini statuari. La delibera dovrà essere sottoposta alla ratifica della prima assemblea, come previsto dall'articolo 8.

**Art. 14°)** Il **Collegio dei Revisori**, eletto dall'assemblea per due anni, è composto da tre membri rieleggibili, i quali hanno il compito di controllare e riferire all'assemblea sull'andamento della contabilità sociale e sulla conduzione della gestione amministrativa.

**Art. 15°)** Se durante il biennio qualche membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori venisse a cessare dalle sue funzioni, è nominato a sostituirlo l'associato che nelle ultime elezioni segue in graduatoria. In caso di parità in graduatoria o in mancanza di nominativi, l'organo interessato procede alla cooptazione, che dovrà essere sottoposta alla ratifica della prima assemblea. Nel caso di mancanza di nominativi, il numero dei membri cooptati non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti di ciascun organo.

### DELLE ASSEMBLEE

**Art. 16°)** Le assemblee degli associati possono essere ordinarie o straordinarie.

**Art. 17°)** L'**assemblea ordinaria** viene convocata una volta all'anno, possibilmente entro quattro mesi dalla scadenza dell'anno sociale (che coincide con quello solare) per esaminare le risultanze contabili, discutere sull'attività svolta e sul programma sociale, fissare la quota di base annuale ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, secondo il dettato degli articoli 9°, 10° e 14°.

**Art. 18°)** L'**assemblea straordinaria** si tiene qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per discutere particolari argomenti all'ordine del giorno, o qualora lo richieda il Collegio dei Revisori, oppure quando almeno un decimo

degli associati aventi diritto al voto ne faccia motivata richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo.

**Art. 19°)** La convocazione dell'assemblea spetta al Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve precisare la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno che verrà trattato. Esso deve essere inviato al domicilio di ogni associato almeno dieci giorni prima della convocazione. La documentazione inerente alla gestione amministrativa è messa a disposizione degli associati per la consultazione prima dell'assemblea ordinaria. Gli atti e i registri associativi sono comunque consultabili dagli associati alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.

**Art. 20°)** Le assemblee sono valide quando è presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Trascorsa però un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere dell'assemblea, eccetto quelle previste dall'art. 23, devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti.

**Art. 21°)** L'associato che non presenzia all'assemblea può incaricare, con delega scritta, un altro associato a rappresentarlo. Per le relazioni morale e finanziaria e per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori è ammessa la votazione anche per lettera, mediante apposita scheda che deve pervenire in tempo utile.

**Art. 22°)** Ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe.

**Art. 23°)** Per riformare lo Statuto, oppure per deliberare lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole (che può essere espresso anche per lettera) di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. In caso contrario può essere convocata entro trenta giorni un'altra assemblea nella quale è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

### NORME GENERALI

**Art. 24°)** In caso di scioglimento del Circolo, tutte le attività saranno messe a disposizione della F.E.I. o di quell'Ente Esperantista, senza scopi di lucro, che viene designato dall'assemblea, la quale nomina pure il liquidatore. È ad ogni modo esclusa la divisione del patrimonio associativo tra gli associati.

**Art. 25°)** Per tutto quanto non contemplato e non in contrasto con il presente statuto valgono le norme statutarie della F.E.I.